



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. COZMA GHEORGHITA ADRIAN, cittadino della Romania, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale acquisito in Romania, denominato CERTIFICAT DE CALIFARE PROFESIONĂLĂ N. 00253904 rilasciato dal Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale, Și Persoanelor Vârștnice, - e dal Ministerul Educației Nationale Și Cercetării Și Științifice, (Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Protezione Sociale e delle Persone Anziane-Ministero dell'istruzione e della Ricerca Scientifica) per la qualifica di "instalator instalatii tehnico-sanitare și de gaze" (idraulico impianti tecnico sanitari e gas), per l'esercizio in Italia dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti DM 37/2008, art. 1, lett. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, lett. d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, lett. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

CONSIDERATO che il citato Certificat DE CALIFARE PROFESIONĂLĂ n. 00253904 è stato conseguito a seguito della frequenza di un corso tenutosi nel periodo: 03/12/2018 – 23/05/2019, presso SC. Alexral Consult Srl, nella località di Bacau, iscritta nell'Albo nazionale dei fornitori di formazione professionale per gli adulti al n. 04/616/22.07.2016, della durata di 720 ore (240 teoria e 480 pratica);

CONSIDERATO che il CERTIFICAT DE CALIFARE PROFESIONĂLĂ n. 00253904 è stato rilasciato ai sensi dell'O.G. 129/2000;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n.

206/2007, nella riunione del giorno 11 ottobre 2019, su parere conforme del rappresentante dell'Associazione di Categoria CNA e Confartigianato aveva ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - artt. 18-21, sulla base delle citate premesse, un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio della professione di Responsabile tecnico dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti ai sensi del D.M. 37/2008, art. 1 lett. d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda *“materie sostanzialmente diverse”* cioè *“materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini e contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5)”*;

VISTO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata nella prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 27 luglio 2016 recante *“Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali”*, per la sezione riferita alla lett. d) idraulica; la prova attitudinale che è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, e si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale;

VISTO che come per il caso analogo citato, discusso nella nominata riunione del giorno 11 ottobre 2019, la Conferenza di Servizi aveva ritenuto il titolo di qualifica professionale posseduto dal richiedente **NON IDONEO** per svolgere la professione di Responsabile tecnico delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti ai sensi dell'art. 1, DM 37/2008, lett. c) impianti di riscaldamenti, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, per mancanza dei requisiti formativi e professionali e lett. e) impianti di distribuzione e utilizzazione gas, in quanto non è stata trasmessa l'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente di Regolamentazione dell'Energia e del Gas (ANRE) necessaria in Romania per svolgere la citata attività

come Responsabile tecnico;

VISTO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

RITENUTO pertanto che sussistono le medesime condizioni del caso analogo valutato dalla Conferenza di servizi dell'11 ottobre 2019;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 171885 del 23 luglio 2020 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi al riconoscimento;

VERIFICATO che il richiedente nell'avvalersi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha trasmesso idonea documentazione utile al superamento dei nominati motivi ostativi;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 23 settembre 2019, tramite bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena, a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. COZMA GHEORGHITA ADRIAN, cittadino rumeno, nato a Neamt- ROMANIA in data 23 aprile 1990, **è riconosciuto**, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - artt. 18-21, il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia all'esercizio della professione di Responsabile tecnico delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti ai sensi del D.M. 37/2008, art. **1 lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità

di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La domanda di riconoscimento per svolgere la professione di Responsabile tecnico delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione impianti ai sensi dell'art. 1, DM 37/2008, **lett. c)** impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, **lett. e)** impianti di distribuzione e utilizzazione gas, **viene respinta** per mancanza dei requisiti tecnico – professionali minimi.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 3.

Roma, 12 agosto 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

ALLEGATO A

La prova attitudinale, di cui al D.D. 27 luglio 2016 recante “*Disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*”. consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera **d**) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare l’attività regolamentata di installazione impianti.

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie:

LETTERA D) IDRAULICA

- Depurazione delle acque
- Le tubazioni
- Attività idrauliche
- Distribuzione dell’acqua
- L’Acquedotto
- Utensili e tecniche di lavorazione
- Le saldature
- Pompe centrifughe

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione LOMBARDIA** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla regione LOMBARDIA:

Regione Lombardia
Accreditamento, Controlli e Comunicazione
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
P.zza Città di Lombardia 1 - Nucleo 4 - Settore Arancione
20124 MILANO

Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.